

Giappone, VARIE GIAPPONE 30 novembre - 01 dicembre 2020

# BORSA VINI IN GIAPPONE 2020 nell'ambito della Campagna 6000 ANNI DI VINO ITALIANO

L'Agenzia ICE, anche quest'anno, organizzerà la Borsa Vini in Giappone all'interno della campagna promozionale "6000 anni di vino in Giappone".

Il format di quest'anno, compatibilmente con le restrizioni e i vincoli imposti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, prevede lo svolgimento dell'evento in versione "phygital": circa 25 aziende italiane, connesse da remoto ma con postazione espositiva in Giappone, avranno la possibilità di far degustare i propri prodotti agli operatori del settore locali (importatori, distributori, ristoratori, giornalisti selezionati dall'Ufficio ICE di Tokyo) e, attraverso la creazione di stanze virtuali dedicate, di realizzare dei veri e proprio incontri B2B digitali.

#### PERCHE' PARTECIPARE

La Borsa Vini a Tokyo ha luogo nell'ambito della decima rassegna "6000 Anni di Vino Italiano" realizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, contenitore promozionale che accorpa un significativo numero di azioni di comunicazione e iniziative commerciali dedicate al vino italiano in tutto il Giappone (maggiori informazioni sono disponibili al link ufficiale <a href="http://www.ice-tokyo.or.jp/6000vinoitaliano">http://www.ice-tokyo.or.jp/6000vinoitaliano</a>).

Nel settore del vino si registra il buon risultato del 2019, anno di entrata in vigore dell'EPA (Europe-Japan Partnership Agreement), con le importazioni dall'Italia aumentate, in valore, per i vini fermi del 7% e per gli spumanti dell'11,4% rispetto al 2018. L'Italia è il secondo paese fornitore di vini fermi, dietro la Francia e terzo per gli spumanti, dopo Francia e Spagna.

Nei primi mesi del 2020 si è registrata, a causa dell'emergenza Covid-19, una diminuzione del 25,2% in valore delle importazioni di vino in bottiglia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Vino di Uve,

Luogo: Giappone, VARIE GIAPPONE Data Evento: 30 novembre - 01 dicembre 2020 Scadenza Adesioni: 07/09/2020 Data Pubblicazione: 24/08/2020 Siti Utili: www.ice.it

Iscriviti alla Newsletter ICE: https://www.ice.it/it/newsletter

## Offerta ICE-Agenzia

L'offerta prevede una postazione ad azienda allestita con PC/tablet e collegamento Wi-Fi. Ogni PC/tablet sarà collegato esclusivamente a un espositore in Italia che in questo modo potrà partecipare agli incontri online con gli operatori giapponesi. Ogni postazione sarà presidiata da un interprete per agevolare la comunicazione e consentire di seguire gli incontri a distanza, ferma restando la possibilità di utilizzare direttamente l'inglese.

In una sezione della sala verrà realizzato un corner per la degustazione dei vini, presentati da sommelier selezionati dall'Ufficio di Tokyo, utilizzando le schede tecniche fornite in anticipo dalle aziende. L'Ufficio di Tokyo fissera' in anticipo alcuni appuntamenti virtuali tra espositori e buyer/giornalisti locali, in base alla disponibilita'/richieste degli operatori locali.

Per evitare il sovraffollamento in sala e garantire il distanziamento, l'ingresso dei visitatori sarà contingentato. Tutti i visitatori giapponesi avranno la possibilità di degustare i vini in esposizione prima e durante lo svolgimento dell'evento e potranno chiedere di incontrare espositori anche precedentemente non selezionati. All'evento potranno partecipare tutte le categorie del settore: importatori, grossisti, rappresentanti HORECA e GGMM, giornalisti, ecc.

#### L'offerta comprende:

- Una postazione ad azienda con pc/tablet e collegamento wi-fi
- Interprete dedicato presso la postazione
- Corner degustazione con sommelier che faranno degustare i vini di tutte le aziende partecipanti (Max 3 etichette ad azienda)
- Predisposizione di un invito ufficiale destinato a operatori del settore: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti
- Realizzazione di un piano media su riviste di settore, azioni di comunicazione di varia natura, aggiornamento sito web;
- Redazione di un catalogo elettronico;
- Logistica: costi di sdoganamento e trasporto dei vini dall'Italia alla location della Borsa Vini. N.B.: i costi della spedizione dei campioni dalla cantina al punto di raccolta in Italia sono a carico dell'azienda.

In considerazione delle caratteristiche commerciali del mercato giapponese e della peculiarità degli incontri di una Borsa Vini da remoto, che necessitano di una preparazione anticipata sia del personale locale per fissare gli appuntamenti che degli interpreti e sommelier, la partecipazione è fortemente consigliata solo alle aziende già presenti sui mercati internazionali. L'azienda dovrà TASSATIVAMENTE dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: sito web aziendale in lingua inglese e/o giapponese, presenza di un Export Manager in grado di comunicare in Inglese/giapponese e con potere decisionale ambito della trattativa, comunicazione in lingua inglese/giapponese nella corrispondenza con gli operatori nipponici, catalogo elettronico e listino prezzi in inglese e/o giapponese.

#### IL NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI E' 25.

Tali numeri potranno subire riduzioni in base alle norme di distanziamento sociale che il Giappone potrebbe attuare nel periodo di svolgimento dell'evento, ad oggi non prevedibili.

NON SONO PREVISTE CONDIVISIONI E OGNI AZIENDA O ENTE/CONSORZIO AVRA' DIRITTO AD UNA SOLA POSTAZIONE.

OGNI AZIENDA POTRA' SPEDIRE DALL'ITALIA UN MAX DI N°3 TIPOLOGIE DI BOTTIGLIE. SOLAMENTE IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ENTI/CONSORZI IL NUMERO MASSIMO DI TIPOLOGIE CONSENTITE

SALIRA' A N°5 - INSERIRE QUI LE ETICHETTE/TIPOLOGIE DI VINO DA INVIARE

A causa dell'attuale situazione sanitaria dovuta al COVID-19, in caso di cancellazione dell'evento, non sarà possibile rispedire in Italia i vini arrivati in Giappone ma, su richiesta dell'azienda partecipante, le bottiglie potrebbero essere spedite a cura dell'Ufficio di Tokyo ad alcuni operatori locali come campioni da testare.

BORSA VINI IN GIAPPONE 2020 nell'ambito della Campagna 6000 ANNI DI VINO ITALIANO VARIE GIAPPONE, Giappone

# EDIZIONE PRECEDENTE



Alla passata edizione della Borsa Vini in Giappone hanno partecipato 43 aziende espositrici nella città di Tokyo e 43 aziende a Kyoto, per complessivi 620 operatori giapponesi tra importatori, ristoratori, dettaglianti e giornalisti.

#### CONTATTI

#### **ICE-AGENZIA ROMA**

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Via Liszt 21 - 00144 Roma

#### **UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI**

**Dirigente:** ANNA FLAVIA PASCARELLI Riferimenti: **Teresa Barp - Luca Simonelli** 

Email: vini@ice.it Pec: vini@cert.ice.it

Tel: +39 065992 6739/9635

#### ICE TOKYO

EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE PROMOTION SECTION SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR -1.1.1 MINAMI AOYAMA , MINATO-KU 107-0062 TOKYO

Direttore: ERICA DI GIOVANCARLO Tel: 00813 34751401

Fax: 00813 34751440

tokyo@ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

#### N°1 POSTAZIONE VIRTUALE GRATUITA

N°1 POSTAZIONE ENTI/CONSORZI **VIRTUALE** 

**GRATUITA** 

In risposta all'emergenza sanitaria COVID 19, l'Agenzia ICE ha adottato un piano di "misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese sui mercati esteri" che prevede l'offerta gratuita di un modulo ad azienda o aggregatori di aziende, tra quelle che risulteranno ammissibili, ai sensi dell'art 4 del regolamento dell'Agenzia ICE. In base a tale misura la partecipazione è **GRATUITA**.

## PER PARTECIPARE PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL FORM GOOGLE DEDICATO (CLICCA QUI)

In base all'art.13 del Regolamento, in caso di rinuncia notificata all'ICE via pec all'indirizzo<u>vini@cert.ice.it</u> entro **10 giorni** dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'azienda. Superato tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento delle penali relativo alla postazione richiesta, anche se assegnata a titolo gratuito

- importo della penale in caso di rinuncia oltre i termini: €800 + IVA se dovuta.
- ove la postazione inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnata in tempo utile ad altra/e azienda/e, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% del costo di partecipazione di €800+IVA se dovuta.

#### **SELEZIONE DEI PARTECIPANTI**

I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande via PEC.

Non saranno accolte le domande:

- senza timbro e firma del legale rappresentante
- pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia anche se presentate da organismi associativi
- trasmesse in forma diversa dall'invio via PEC (vini@cert.ice.it)
- incomplete dell'allegato Regolamento Generale timbrato e firmato a cui l'adesione è soggetta.
- delle aziende non in possesso dei seguenti requisiti: sito web aziendale in lingua inglese e/o giapponese, presenza di un Export Manager in grado di comunicare in Inglese/giapponese e con potere decisionale in ambito della trattativa, comunicazione lingua inglese/giapponese nella in corrispondenza con gli operatori nipponici, catalogo elettronico e listino prezzi in inglese e/o giapponese.

Alle aziende ammesse verrà trasmessa specifica lettera di ammissione che perverrà successivamente alla scadenza delle adesioni, unitamente alle informazioni organizzative.

**Nota**: Si segnala inoltre che, in base all'art.7 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE: "qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di

partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, in caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza della fattura e se non specificato, a 30 gg. Dalla data della fattura; la misura degli interessi di mora sarà quella stabilita dal decreto del Ministero del Economia e Finanza (7 punti sopra il tasso BCE).

### MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

In risposta all'emergenza sanitaria Covid-19 l'Agenzia ICE ha adottato un "Piano di misure straordinarie in campo promozionale a sostegno delle imprese sui mercati esteri" che prevede, tra l'altro, l'offerta gratuita di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate abbiano dall'Agenzia ICE che svolgimento nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo. In tale misura rientra anche la Borsa Vini in Giappone, maggiori dettagli nel Modalità di Adesione. paragrafo

II' ICE-Agenzia per la promo fficio: UFFICIO AGROALIMEN	zione all'estero e internazionalizzazi TARF F VINI	one delle imprese italiane		
a inviare: via Pec a vini@cert.ic	e.it,			
Att.ne: <b>Teresa Barp - Luca Simonelli</b> (Tel. +39 065992 6739/9635 )				
	NO CODICE CLIENTE			
P.IVA:	Codice Fiscale:			
ndirizzo:				
Cap:Città/Lo	calità:	Provincia:		
Email:	Pec:			
Sito Web:				
Гelefono:	Fax:			
Codice di destinazione:	pplicabili solo alle Pubbliche			
Codice di destinazione: PEC: Campi opzionali e ap	plicabili solo alle Pubbliche			
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon  Scissione dei Pagamenti,	oplicabili solo alle Pubbliche ibile): /Split Payment: SI \ NO \			
Codice di destinazione: PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti, Persona da Contattare:	oplicabili solo alle Pubbliche ibile): /Split Payment: SI \ NO \	Amministrazioni		
Codice di destinazione: PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti, Persona da Contattare:	oplicabili solo alle Pubbliche ibile):	Amministrazioni		
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon  Scissione dei Pagamenti,  Persona da Contattare:  Email:	oplicabili solo alle Pubbliche ibile): //Split Payment: SI	Amministrazioni		
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti,  Persona da Contattare:  Email:  N.DIPENDENTI	oplicabili solo alle Pubbliche ibile):	Amministrazioni  ualifica:  FATTURATO EXPORT (in €)		
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap  Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti,  Persona da Contattare:  Email:  N.DIPENDENTI  Fino a 2	oplicabili solo alle Pubbliche ibile):  //Split Payment: SI	Amministrazioni  Jalifica:  FATTURATO EXPORT (in €)  ☐ inferiore a 75.000		
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti,  Persona da Contattare:  Email:  N.DIPENDENTI  Fino a 2  da 3 a 9	pplicabili solo alle Pubbliche ibile):  /Split Payment: SI NO	Amministrazioni  Jalifica:  FATTURATO EXPORT (in €)  ☐ inferiore a 75.000 ☐ da 75.000 a 250.000		
Codice di destinazione:  PEC:  Campi opzionali e ap Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti/  Persona da Contattare:  Email:  N.DIPENDENTI  Fino a 2  da 3 a 9  da 10 a 19  da 20 a 49  da 50 a 99	pplicabili solo alle Pubbliche ibile):  /Split Payment: SI NO   Telefono:  FATTURATO ANNUO (in €)  inferiore a 250.000  da 250.000 a 500.000  da 500.000 a 2,5 mln  da 2,5 a 5 mln  da 5 a 15 mln	Amministrazioni  palifica:		
Codice di destinazione: PEC: Campi opzionali e ap Codice IPA (laddove dispon Scissione dei Pagamenti/ Persona da Contattare: Email: N.DIPENDENTI Fino a 2 da 3 a 9 da 10 a 19 da 20 a 49	pplicabili solo alle Pubbliche ibile):  /Split Payment: SI NO	Amministrazioni  palifica:		

Allegato n.1 - pag 2 di 2

#### Scheda di adesione

All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio: UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

Da inviare: via Pec a vini@cert.ice.it, Att.ne: Teresa Barp - Luca Simonelli (Tel. +39 065992 6739/9635 ) INIZIATIVA: BORSA VINI IN GIAPPONE 2020 nell'ambito della Campagna 6000 ANNI DI VINO ITALIANO LUOGO: Giappone VARIE GIAPPONE DATA: 30 novembre - 01 dicembre 2020 SCADENZA: 07 settembre 2020 Quota di partecipazione: **GRATUITA** ■ N°1 POSTAZIONE VIRTUALE ENTI/CONSORZI **GRATUITA** Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale. Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 8). Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 13) Firma e timbro del legale rappresentante: Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale. Firma e timbro del legale rappresentante:

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.



#### **ART. 1. PREMESSA**

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

#### **ART. 2. PARTECIPAZIONE**

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

#### **ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE**

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

#### ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

#### **ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

#### **ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO**

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

#### ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

#### **ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI**

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

#### ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

#### ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

#### ART, 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

#### ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso,con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

#### ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine. l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

#### ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimentiarredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'areastand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

#### ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

#### ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

#### **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura proforma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

#### **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

#### ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

#### **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data	

Firma e timbro del Legale Rappresentante



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

II/La sottoscritto/a	_, in qualità di rappresentante legale di:		
☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (R	teti di imprese)		
con sede legale in	cap.		
prov. e-mail			
Codice Fiscale	P.IVA		
con riferimento all'iniziativa			
(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,  DICHIARA  ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia			
Da	ata		
Luo	go		
	(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)		



#### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso.

Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art.17 del Regolamento UE 679/2016.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso gli Uffici del Coordinamento Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.



#### **DICHIARAZIONE DI INTENTO**

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo: dichiarazionidintento@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.